CAPITOLO 1
I FINANZIAMENTI PER LA RICERCA INDUSTRIALE

1.1 Introduzione

L'ambito operativo degli interventi a sostegno della ricerca, analizzati in queste pagine, comprende:

- ***la ricerca industriale*** definita, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla ricerca e sviluppo, come "la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti".

- ***lo sviluppo precompetitivo*** definito come la "concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali".

La nuova normativa prevede che i progetti di ricerca per i quali può essere richiesto l'intervento del FAR non debbano contenere preponderanti attività di sviluppo precompetitivo. Queste ultime sono comunque ammissibili purché necessarie alla validazione dei risultati delle attività di ricerca industriale.

La vecchia normativa consentiva, invece, il finanziamento dei progetti di ricerca anche se basati esclusivamente su attività di sviluppo precompetitivo.

1.2 Alcune evidenze empiriche sui decreti di ammissione alle agevolazioni emanati dal 1995 al 2001

Nel grafico successivo sono stati evidenziati gli interventi decretati dal Ministero nel periodo 1995-2001. Gli importi relativi a ciascun anno considerato si mantengono tutti al di sopra dei mille miliardi di lire con un picco massimo nel 1995 dovuto a ritardi nei tempi di ammissione verificatisi nel precedente anno. Tali interventi comprendono i progetti di ricerca e di formazione (artt. 2, 7 L. 46/82), progetti Eureka, Parchi Scientifici e Tecnologici di cui alla Delibera MURST n. 255 del 25 marzo 1994 i contributi a PMI (art. 4 L. 46/82) e i progetti beneficianti di contributo in conto interessi ai sensi della Legge n. 346 del 5 agosto 1988, i Programmi Nazionali di Ricerca (art. 9 L. 46/82), i progetti finanziati in base all'art. 11 della Legge n. 451 del 19 luglio 1994 e i contratti di ricerca (art. 10 L. 46/82).

L'anno 1995 denota, inoltre, rispetto ai successivi una forte incidenza delle agevolazioni concesse nella forma del contributo in conto interessi. Questo per due ordini di motivi:

- l'effetto della crisi in atto per le grandi imprese che le ha costrette a "rivedere" le proprie strategie di investimento penalizzando per prime quelle relative alla ricerca;

- l'elevata percentuale dei tassi di interesse applicati ai finanziamenti concessi, rispetto a quella degli anni successivi.

Figura 1.2.1

Andamento degli importi totali degli interventi decretati distinti per modalità di finanziamento

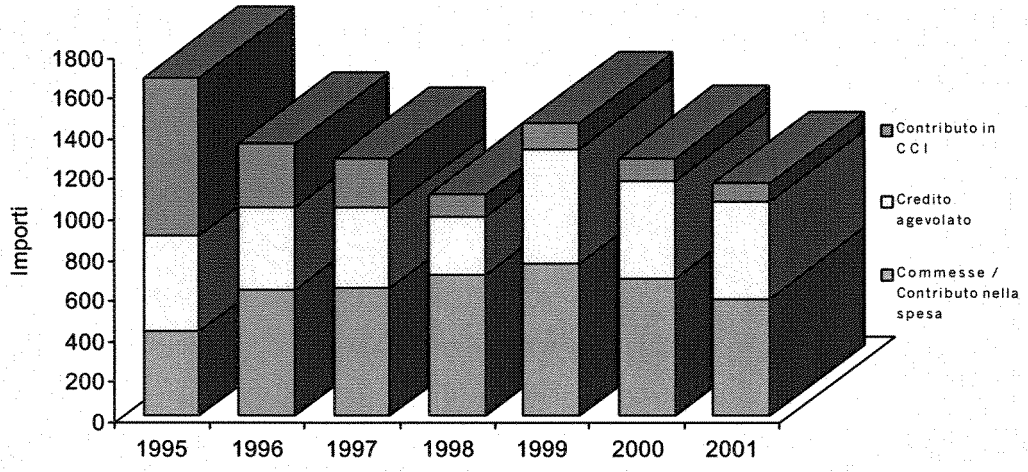


Tabella 1.2.1

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Commesse / Contributo nella spesa[1]	420,4	621,3	629,0	697,8	751,0	676,8	580,8
Credito agevolato	473,8	404,3	403,5	290,3	570,5	478,7	475,7
Contributo in CCI presunto[2]	777,3 (966,5) [6,225]	318,1 (383) [6,365]	236,4 (451,4) [4,105]	108,9 (279,8) [3,085]	127,5 (414,4) [2,45]	119,3 (309,6) [3,06]	93,2 (244,2) [3,01]
Importi tot.	1.671,5	1.343,7	1.268,9	1.097,0	1.449,0	1.274,8	1.149,7

() importo del finanziamento concesso dall'istituto di credito

1 - Il dato include anche le commesse affidate dal Ministero nell'ambito dei Programmi Nazionali di Ricerca e dei contratti di ricerca

2 - L'importo del C/CI è stato determinato assumendo che la distribuzione delle stipule dei contratti su base mensile sia del tutto casuale

[] tasso di riferimento semestrale presunto applicato sul finanziamento

Le risorse dell'FSRA nel periodo 1995-2001 sono state acquisite, come illustrato nel grafico 1.2.2, prevalentemente dalle aree del Paese classificate come non obiettivo 1. L'intervento nelle zone obiettivo 1 mostra un andamento decrescente dovuto all'avvio, nell'anno 98, di analoghe procedure di finanziamento per i progetti a sportello a valere sulle disponibilità della L. 488/92 (aree depresse).

Figura 1.2.2

Andamento degli importi totali degli interventi decretati distinti per zona obiettivo

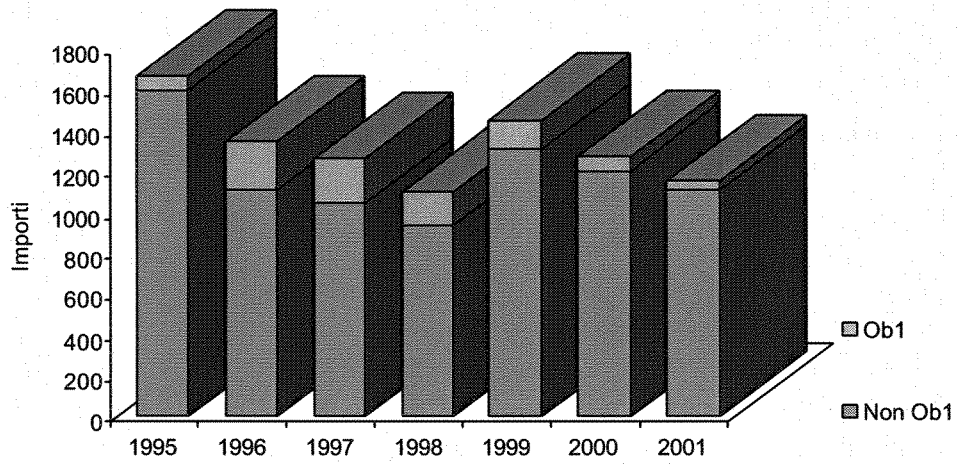


Tabella 1.2.2

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Non Ob1	1.594,6	1.104,9	1.044,3	939,1	1.307,9	1.208,9	1.102,4
Ob1	76,9	238,7	224,6	158,0	141,1	66,0	47,3
Totale	1.671,5	1.343,6	1.268,9	1.097,1	1.449,0	1.274,9	1.149,7

Nel periodo esaminato le GI hanno beneficiato, come in passato, in misura preponderante degli interventi a valere sulle risorse dell'FSRA rispetto alle PMI (grafico 1.2.3). Il trend degli interventi decretati in favore di queste ultime è però in crescita nel periodo considerato, passando da un importo di 141,8 miliardi di lire nel 1995 fino ai 410,7 miliardi di lire del 2001 (crescita del 190% circa).

Tale crescita è legata all'emanazione nell'anno 1995 di una procedura semplificata di accesso ai finanziamenti da parte delle PMI.

Figura 1.2.3

Andamento degli importi totali decretati distinti per dimensione delle imprese

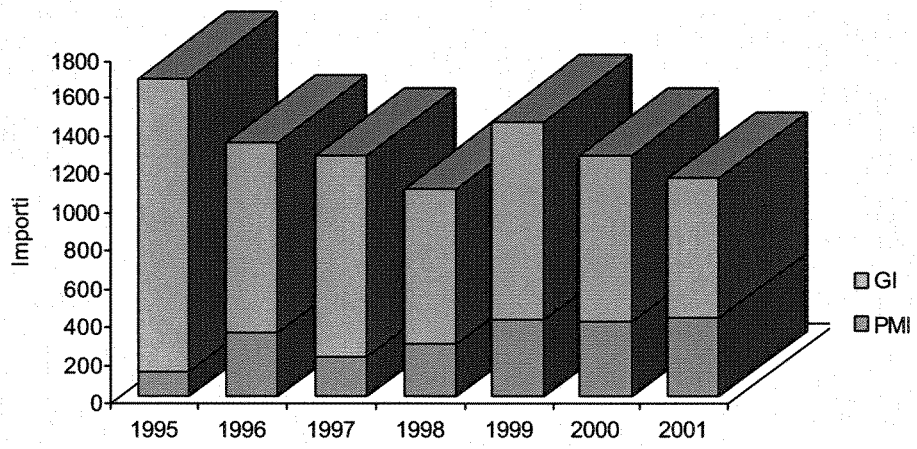


Tabella 1.2.3

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
PMI	141,8	340,9	216,4	281,3	402,5	395,4	410,7
GI	1529,7	1002,8	1052,5	815,7	1046,5	879,4	739,0
Totale	1671,5	1343,7	1268,9	1097,0	1449,0	1274,8	1149,7

CAPITOLO 2
LE INIZIATIVE FINANZIABILI CON PROCEDIMENTO VALUTATIVO
(già bottom-up)

2.1 Introduzione

In tale fattispecie ricadono le domande presentate al Ministero di iniziativa dei soggetti ammissibili su tematiche di loro interesse.

Le domande, previa verifica dei requisiti formali, vengono sottoposte all'esame del Comitato Tecnico Scientifico che, ove riscontrati i necessari presupposti di ammissibilità, designa un esperto per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici del progetto.

Le attività istruttorie afferenti gli aspetti di affidabilità economica del soggetto proponente e di stipula e gestione contrattuale a seguito di ammissione al finanziamento sono effettuate da istituti di credito appositamente convenzionati con il Ministero e scelti dal soggetto finanziato all'atto della domanda.

Gli stati di avanzamento del progetto sono monitorati dall'esperto appositamente designato dal C.T.S. (di norma lo stesso che ha effettuato l'istruttoria) e dalla banca convenzionata.

2.1.1 La vecchia normativa

Gli interventi del Ministero in materia di ricerca applicata riconducibili alla fattispecie del procedimento valutativo erano previsti, secondo la vecchia normativa, dalle seguenti leggi:

- Progetti di ricerca applicata presentati autonomamente dalle imprese (Legge 46/82)

Trattasi di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, eventualmente anche estesi alla realizzazione di impianti pilota o di impianti sperimentali su scala semindustriale, finalizzati a ottenere nuovi prodotti, a realizzare nuovi processi o a migliorare significativamente prodotti e/o processi esistenti. Il Fondo interviene attraverso la concessione di crediti agevolati, di contributi alla spesa, in misura conforme a quando stabilito dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato. Per progetti di costo superiore a 10 miliardi poteva essere richiesto, in alternativa al credito agevolato, il contributo in conto interessi ai sensi della L. 346/88.

- Progetti autonomi di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca (Legge n. 67 del 11 marzo 1988)

Trattasi di progetti di formazione professionale, presentati dagli stessi soggetti di cui sopra, in forma autonoma o contestualmente a progetti di ricerca. Per i progetti di formazione la misura di sostegno prevista è un contributo alla spesa pari al 70% del costo ammissibile.

- Progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria (Legge 22/87)

Trattasi di progetti autonomamente presentati dalle imprese che beneficiano di soli contributi alla spesa concessi a fronte di costi da sostenere per la partecipazione ad iniziative di ricerca e sviluppo nell'ambito di accordi (attualmente soltanto progetti EUREKA) di cooperazione internazionale e comunitaria con finalità esclusivamente pacifiche, già approvate nelle sedi competenti.

- Formazione, riorientamento e recupero di competitività di strutture di ricerca industriali (L. 451/94 art. 11)

Trattasi di programmi organici di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzati al riorientamento e recupero di competitività di strutture di ricerca industriale e alla formazione di risorse umane qualificate.

2.1.2 La nuova normativa

Il D.M. 593/2000, primo dei decreti di attuazione del D.Lgs. 297/99, individua una serie di iniziative finanziabili con procedimento valutativo.

Rispetto alla vecchia normativa, sono state introdotte novità che vanno nella direzione di stimolare nuove iniziative di ricerca e di facilitare l'accesso e la fruizione degli interventi da parte di una maggiore platea di operatori.

Da segnalare, in particolare, la possibilità di presentare progetti da parte di costituende società di ricercatori, dottorandi di ricerca, titolari di assegni di ricerca, professori universitari ed in generale personale di ricerca. Di seguito si riportano gli articoli del predetto D.M. relativi alle iniziative finanziabili con procedimento valutativo:

- artt. 5 e 6: progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca industriale in ambito nazionale.

- *art. 7*: progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca nell'ambito di programmi o di accordi intergovernativi di cooperazione (attualmente solo progetti Eureka).

- *art. 8*: progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale.

- *art. 9*: progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 (cioè le attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo), da realizzare in centri nuovi o da ristrutturare, con connesse attività di formazione del personale di ricerca.

- *art. 10*: progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca.

- *art. 11*: progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società.

2.2 Visione d'insieme

2.2.1 Introduzione

Per una migliore visione d'insieme delle attività del Ministero riconducibili a quelle del "procedimento valutativo", si analizzano congiuntamente i progetti autonomi di ricerca (ex L. 46/82, compresi i finanziamenti sulla L. 346/88, e art.5 D.M. 593/00), i progetti Eureka (L. 22/87 e art. 7[1] D.M. 593/00), i progetti di formazione (ex L. 67/88 e art. 8 D.M. 593/00) e i progetti per la formazione, il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriali (art. 11 L. 451/94). L'analisi parte dalla situazione del 2001 per poi valutare l'andamento storico di tali iniziative finanziabili negli anni precedenti, sia in termini di domande presentate dalle imprese, sia di agevolazioni decretate dal Ministero.

2.2.2 Anno 2001

Le domande pervenute al Ministero nell'anno 2001 sono state:

- 22 (di costo pari a 84 mld di lire) per i progetti autonomi di ricerca L. 46/82 più 1 domanda con importo pari a 24,2 mld per i progetti autonomi a valere sui finanziamenti della L. 346/88;
- 510 (di costo pari a 3427,9 mld di lire) per i progetti autonomi di ricerca artt. 5 e 6 D. M. 593/00;
- 66 (di costo pari a 45 mld di lire) per i progetti Eureka L.22/87;
- 51 (di costo pari a 168.2 mld di lire) per i progetti sull'art. 7[1] del D.M. 593/00;
- 6 (di costo pari a 14,7 mld di lire) per i progetti di formazione L. 67/88;
- 36 (di costo pari a 32 mld di lire) per i progetti di formazione art.8 D.M. 593/00;
- 8 (di costo pari a 123 mld di lire) per la formazione, riorientamento e recupero di competitività di strutture di ricerca industriali art. 11 L. 451/94.

Per quanto si riferisce invece agli interventi decretati, come si può vedere nella successiva tabella 2.2.2.1, la maggior parte è andata a favore dei progetti autonomi L. 46/82 (89%).

Si segnala che i decreti di ammissione riportati nei grafici successivi si riferiscono soltanto a progetti presentati ai sensi della vecchia normativa in quanto ancora in corso al 31/12/2001 l'iter procedurale per l'ammissione delle domande presentate ai sensi del D.M. 593/00.

[1] Progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca nell'ambito di programmi o di accordi intergovernativi di cooperazione